

Sentenza n. 106 depositata l'11 maggio 2017

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 32, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Artt. 4 e 5**, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n.10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche)

Esito: Illegittimità costituzionale **degli artt. 4 e 5**, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n.10

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 12 marzo 2015, ha nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, recante, tra le priorità, l'adozione di interventi per la "*attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale*".

Il 20 aprile 2016, la Regione Calabria ha approvato la legge n.10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche) che individua, nel suo **art. 4**, le attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione sanitaria o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, nel suo **art.5**, le attività, invece, il cui esercizio, è soggetto ad autorizzazione sanitaria.

Lo Stato, ricorrente, ha lamentato che le statuizioni dei due articoli, della legge regionale impugnata, interferiscano con l'incarico commissariale, con conseguente violazione degli artt. 32, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, lo Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la Regione Calabria, approvando la legge n.10 del 2016, si sia riappropriata del potere, temporaneamente ad essa interdetto, essendo commissariata, di intervenire in materia sanitaria, e di adottare norme contrastanti con i principi statali di coordinamento di finanza pubblica stabiliti in materia sanitaria.

La Corte ha accolto le questioni sollevate, dichiarando l'illegittimità delle norme impugnate, confermando nello specifico che gli accordi finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti costituiscono un vincolo, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, da considerare come principio di coordinamento della finanza pubblica (sono richiamate le sentenze n. 14 del 2017 e 227 del 2015).

Nella pronuncia della Corte viene, inoltre, riaffermato (così la sentenza 361 del 2010) che, "*ai sensi dell'art.120, secondo comma, Cost., il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art.2, comma 88, della legge n.191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli*

organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art.120”.